



COMUNE DI SAN FERDINANDO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Ufficio del Sindaco
Piazza Nunziante – 89026 **SAN FERDINANDO** (RC)
P.E.C.: protocollo.sanferdinando@asmepec.it

Ordinanza sindacale n.02 del 07.01.2022

OGGETTO: Misure profilattiche di prevenzione al rischio sanitario della diffusione di patologie derivanti da Covid - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Sospensione delle attività scolastiche in presenza nelle giornate dal 10 al 15 gennaio 2022.**

IL SINDACO

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto che:

- è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge, 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", il cui nuovo termine è stato fissato al 31 marzo 2022;
- in data 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021);
- il Ministero della Salute, sulla scorta del richiamato Decreto-legge n. 229/2021, e facendo seguito al parere riportato nel Verbale n. 58 del CTS 29 dicembre 2021, e considerate l'evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale ed internazionale della nuova variante Omicron 1 2 3 4, con Circolare 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P, ha fornito gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate;

Dato atto che le presenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- sono state elaborate a seguito di un'attenta attività di comparazione della tutela del diritto alla libertà dei cittadini, con la tutela del diritto alla salute della comunità amministrata;
- vengono qui dettate nel rispetto delle disposizioni normative statali e regionali richiamate, ritenute da questo Ufficio necessarie a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede nazionale, tenuto conto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui

esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessita di tutela della salute pubblica;

- rientrano nelle competenze demandate ai Sindaci, operanti a mezzo l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti ricorrenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, sulla base del dato testuale del comma 5 dell'articolo 50 del T.U.E.L. n. 267/2000, e nell'esercizio delle funzioni di Autorità Sanitaria locale, attribuzione questa riconosciutagli ex art. 13, co. 2 della legge n. 833/1978, la cui attualità è confermata dalla disposizione di cui al comma 5 del medesimo art. 50, ai sensi del quale il sindaco esercita le funzioni imputategli quale autorità locale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;

VISTA la Nota del Vicesindaco Metropolitano prot. 1021 del 07 gennaio 2022, nella quale si invitano i Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ad adottare misure richieste a tutelare la salute di tutti i cittadini metropolitani, sulla base della richiesta del Direttore Sanitario f.f del GOM, di procedere alla chiusura delle scuole per almeno 2/3 settimane, in rapporto alla stima dei dati che verranno di volta in volta rilevati;

RIBADITO che, in ogni contesto sociale, è sempre comunque necessaria la piena collaborazione dei cittadini nel rispetto delle misure fissate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, al fine di consentire l'abbassamento della curva dei contagi e la rapida inversione del trend epidemiologico;

SOTTOLINEATO che tali misure, "tengono conto anche del trend osservato a livello regionale per l'intera provincia di Reggio Calabria, in cui i valori di incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni si sono notevolmente incrementati, superando ampiamente la media regionale nel medesimo periodo", e che il picco pandemico dovrebbe realizzarsi nelle prossime settimane.

RITENUTO di dover adottare, in via precauzionale, interventi specifici, al fine di contenere l'aumento dei contagi, e consentire il tracciamento e l'effettuazione dei tamponi da parte delle autorità competenti a tutela della salute degli studenti e della cittadinanza in generale.

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, che quivi si intendono integralmente riportate, la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza delle scuole pubbliche paritarie e/o private di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio del Comune di San Ferdinando, **dal 10 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022**;

DEMANDA

2. All'Istituzione scolastica territorialmente competente la possibilità di continuare a garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, presenti sul territorio, con l'attivazione della

didattica a distanza (DAD) al fine di garantire il percorso formativo degli alunni e la continuità dell'azione didattica educativa;

DISPONE CHE

3. la presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Marvasi - Vizzone e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, ambito territoriale di Reggio Calabria;
4. la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;

RAPPRESENTA CHE

5. Avverso la presente Ordinanza e ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Comunale, lì 07 gennaio 2022

